

COMUNE DI ALDENO  
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

Approvato con delibera consiliare n. 35 del 24.11.1994  
Modificato con delibera consiliare n. 8 del 18.02.2002

# CAPO I°

## NORME GENERALI

### *Art. 1*

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità esterna nonché le modalità per l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, tenuto conto di quanto stabilito:

- a) dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360;
- b) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- c) dall'art. 14 della legge 29 giugno 1939 n. 1497;
- d) dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939 n. 1089;
- e) dalla legge 18 marzo 1959 n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986 n. 856;
- f) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

### *Art. 2*

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. In conformità alle disposizioni del Capo I° del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del presente regolamento la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta dovuta a favore del Comune nel cui territorio viene effettuata.

### *Art. 3*

#### **GESTIONE DEL SERVIZIO**

- 1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.
- 2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui all'art. 45 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1,

ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

3. la gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs. n. 507/1993.

#### *Art. 4*

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità.

2. Il funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

3. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune.

4. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

#### *Art. 5*

### **CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

*(Art. 2 D. Lgs. n. 507/1993)*

1. Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, il Comune di Aldeno rientra nella V<sup>a</sup> classe di classificazione.

#### *Art. 6*

### **CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI**

*(Art. 3 D. Lgs. n. 507/1993)*

1. Per la stesura di un piano generale degli impianti pubblicitari, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, la Giunta comunale dovrà fare riferimento ai seguenti criteri:

a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio, secondo i canoni di una utilizzazione razionale ed armonica;

- b) si dovrà tenere conto e rispettare l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) si dovrà tenere conto, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socioculturale, sia delle esigenze effettive attuali, riscontrabili presso gli uffici competenti, sia di quelle dettate da concrete esigenze di sviluppo;
- d) dovrà essere valutata e salvaguardata l'esigenza di armonizzazione con le norme del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360), con il regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), con il regolamento di polizia urbana.

### *Art. 7*

### **TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI**

*(Art. 3 D. Lgs. n. 507/1993)*

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate secondo il D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507:

- a) **pubblicità ordinaria**, di cui al successivo art. 8;
- b) **pubblicità effettuata con veicoli**, di cui al successivo art. 9;
- c) **pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**, di cui al successivo art. 10;
- d) **pubblicità varia**, di cui al successivo art. 11.

### *Art. 8*

### **PUBBLICITA' ORDINARIA**

1. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegna, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.
2. Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, sono da definirsi:
  - **insegna**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
  - **cartello**: manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

- **locandine e standardo**: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

- **segno orizzontale reclamistico**: riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

- **manifesto**: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

3. E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

#### *Art. 9*

### **PUBBLICITA' CON VEICOLI**

1. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";

b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

2. Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

#### *Art. 10*

### **PUBBLICITA' LUMINOSA**

1. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo

elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile.

2. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel Capo II° del presente regolamento.

3. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

### ***Art. 11*** **PUBBLICITA' VARIA**

La pubblicità varia comprende:

- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
- b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini;
- c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

### ***Art. 12*** **RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI** *(Art. 3 D. Lgs. n. 507/1993)*

1. Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, la ripartizione degli impianti pubblicitari esistenti è destinata per il 50% alle affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale e sportiva o comunque priva di rilevanza economica, effettuate direttamente da soggetti privati e per il restante 50% alle affissioni di natura commerciale, effettuate direttamente da soggetti privati.

## **CAPO II°**

# **DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

### *Art. 13*

#### **OGGETTO DELL'IMPOSTA E DEFINIZIONI**

*(Art. 5 D. Lgs. n. 507/1993)*

E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

2. L'imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. del 15 novembre 1993 n. 507.

3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

4. Si considerano luoghi aperti al pubblico i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o nei quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da che nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

5. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

6. Non si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività non economica e quindi relativi ad attività politiche, sindacali, sociali, culturali, religiose e sportive per la cui fruizione non sia richiesto un corrispettivo economico, che non si svolgano nell'ambito di un'attività commerciale e che non godano di sponsorizzazioni.

### *Art. 14*

## **SOGGETTO PASSIVO**

*(Art. 6 D. Lgs. n. 507/1993)*

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invio al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

### ***Art. 15***

#### **DELLE TARIFFE IN GENERE**

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 507/1993 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Le tariffe in materia di imposta di pubblicità possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 507/1993 e secondo i limiti stabiliti dall'art. 37, comma 1, del D. Lgs. medesimo.  
un'attività commerciale e che non godano di sponsorizzazioni.

### ***Art. 16***

#### **COMMISURAZIONE DELL'IMPOSTA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA**

*(Art. 7 e 12 D. Lgs. n. 507/1993)*

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
  2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
  3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
  4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
  5. Per la pubblicità effettuata mediante insegne cartelli, locandine, targhe, stendardi o mezzi simili, la tariffa dell'imposta si applica **per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17.
  6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati comune unico mezzo pubblicitario.
- un'attività commerciale e che non godano di sponsorizzazioni.

#### *Art. 17*

### **RIDUZIONE E MAGGIORAZIONI DELL'IMPOSTA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA**

*(Art. 12 D. Lgs. n. 507/1993)*

1. Per la pubblicità ordinaria che abbia durata non superiore a **tre mesi** si applica per **ogni mese o frazione** una tariffa **pari ad un decimo** di quella ivi prevista.
2. Per le superfici pubblicitarie **comprese tra metri quadrati 5,5 e 8,5** la tariffa dell'imposta è **maggiorata del 50%**, per quelle di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la **maggiorazione è del 100%**.

3. **Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo quadrato.** Tale criterio non è applicabile ai mezzi bifacciali le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento per ciascuna di esse.

4. **Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.**

5. Si applicano inoltre per l'imposta ordinaria le riduzioni previste dall'art. 23. un'attività commerciale e che non godano di sponsorizzazioni.

#### ***Art. 18***

### **PUBBLICITA' ORDINARIA EFFETTUATA DIRETTAMENTE DALL'UTENZA**

*(Art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 507/1993)*

1. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, o su apposite strutture adibite alle esposizioni, è autorizzata dall'ufficio comunale competente, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro portante oltre all'indicazione dell'Ufficio Affissioni anche la data di scadenza dell'esposizione.

2. Si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità stabilite dagli artt. 16 e 17.

3. **E' vietato coprire con altri manifesti le affissioni in corso non ancora scadute.** un'attività commerciale e che non godano di sponsorizzazioni.

#### ***Art. 19***

### **PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA**

*(Art. 7 D. Lgs. n. 507/1993)*

1. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata **la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.**

un'attività commerciale e che non godano di sponsorizzazioni.

#### ***Art. 20***

### **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI**

*(Art. 13 D. Lgs. n. 507/1993)*

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, e simili, di uso pubblico o priva, è dovuta l'imposta sulla pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 17, secondo comma.
  2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana **l'imposta è dovuta nella misura della metà** a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
  3. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
  4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, **l'imposta è dovuta per anno solare** al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe approvate.
  5. Per i veicoli circolanti **con rimorchio la tariffa è raddoppiata**.
  6. Per i veicoli di cui al precedente quarto comma non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia **apposta non più di due volte** e ciascuna iscrizione **non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato**.
  7. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
- un'attività commerciale e che non godano di sponsorizzazioni.

### ***Art. 21***

## **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI**

*(Art. 14 D. Lgs. n. 507/1993)*

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta

indipendentemente dal numero dei messaggi, **per metro quadrato di superficie e per anno solare** in base alla tariffa approvata.

2. Per la pubblicità di cui al comma primo di durata non superiore a **tre mesi**, si applica, per **ogni mese o frazione** una tariffa **pari a un decimo** di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica **l'imposta per ogni giorno**, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa approvata.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a **trenta giorni**, dopo tale periodo si applica **una tariffa giornaliera pari alla metà** ivi prevista.

un'attività commerciale e che non godano di sponsorizzazioni.

## *Art. 22*

### **PUBBLICITA' VARIA**

*(Art. 15 D. Lgs. n. 507/1993)*

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, **la tariffa dell'imposta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria** di cui all'art. 16, comma quinto, del presente regolamento.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, **per ogni giorno o frazione**, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalla tariffa approvata.

3. **E' fatto divieto di effettuare pubblicità mediante lancio di oggetti o manifestini da qualsiasi tipo di veicolo.**

4. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal secondo comma del presente articolo.

5. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta **per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione**, indipendentemente

dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa approvata.

6. Per la pubblicità effettuata in sede fissa, a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e **per ciascun giorno o frazione** è quella approvata.

un'attività commerciale e che non godano di sponsorizzazioni.

### ***Art. 23***

#### **RIDUZIONI**

*(Art. 16 D. Lgs. n. 507/1993)*

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità avente le caratteristiche e finalità di cui alle lett. b) e c) del quinto comma dell'art. 13 del presente regolamento, effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 13, quinto comma, lett. a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

3. I requisiti soggettivi previsti dalla lett. a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 29, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario autorizzato. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni i mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lett. b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili.

5. In caso di impossibilità o di incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

#### ***Art. 24***

#### **ESENZIONI**

*(Art. 17 D. Lgs. n. 507/1993)*

1. Sono **esenti** dall'imposta sulla pubblicità:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;

b) gli avvisi al pubblico:

- esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;

- riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq.;

c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

d) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 507/1993;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

**1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.**

2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lett. g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

4. I soggetti di cui alla lett. h) del primo comma devono presentare all'ufficio tributi idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti al 1° gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro novanta giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

**5. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.**

## **CAPO III°**

# **MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

### *Art. 25*

#### **RILASCIO AUTORIZZAZIONE**

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta domanda in carta da bollo, indirizzata al Sindaco contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo stesso viene installato, allegando:

- estratto cartografico di mappa per la pronta individuazione della particella in oggetto;
- disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso nonché le caratteristiche tecniche;
- foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario.

4. Il rilascio della concessione è riservato alla competenza del Sindaco nel rispetto delle norme in vigore.

### *Art. 26*

#### **OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) di provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantott'ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

***Art. 27***  
**DIVIETI DI INSTALLAZIONE**  
**ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'**

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939 n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1° giugno 1939 n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.
3. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
4. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
5. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, Capo I°, Titolo II°, del regolamento emanato con il D. Lgs. 16 dicembre 1992 n. 495.

6. All'interno del centro storico non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.

7. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

8. I mezzi pubblicitari ed alle altre forme di pubblicità vietate dal presente articolo, si applicano a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui all'art. 33.

## **CAPO IV°**

### **SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### ***Art. 28***

Il Servizio delle pubbliche affissioni non è istituito nel Comune di Aldeno, trattandosi di Ente con meno di 3.000 abitanti ai sensi dell'art. 18, secondo comma, del D. Lgs. n. 507/1993.

## **CAPO V°**

### **MODALITA' DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO**

#### *Art. 29*

#### **DICHIARAZIONE**

*(Art. 8 D. Lgs. n. 507/1993)*

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 14 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato **entro il 30 aprile dell'anno di riferimento**, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi (artt. 12, 13 e 14 commi 1 e 3, D. Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità (art. 14 comma 3 e art. 15, D. Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
5. Il pagamento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

#### *Art. 30*

#### **MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

*(Art. 9 D. Lgs. n. 507/1993)*

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità avente carattere commerciale deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o direttamente alla Tesoreria comunale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alla dichiarazione di cui all'art. 29. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli.
2. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta **in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.**
3. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
4. Il pagamento dell'imposta di pubblicità relativa ad affissioni dirette non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia mediante versamento alla Tesoreria comunale, sia mediante versamento diretto al personale incaricato della riscossione, il quale provvederà a rilasciare quietanza distaccandola da apposito bollettario numerato contenente la copia originale e la figlia che rimarrà attaccata al bollettario stesso.
5. Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria comunale.
6. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 e s.m.: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo **entro il 31 dicembre del secondo anno successivo** a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, **entro il 31 dicembre dell'anno successivo** a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, quarto comma, del codice civile.
7. Entro il termine di **due anni** decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta libera indirizzata al Comune, che è tenuto a provvedere al rimborso nel termine di **novanta giorni** dalla richiesta.
8. **Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,** nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

## CAPO VI° SANZIONI

### *Art. 31*

#### **VERIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

*(Art. 10 D. Lgs. n. 507/1993)*

1. Il Comune entro **due anni** dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di **sessanta giorni** entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

### *Art. 32*

#### **SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI**

*(Art. 23 D. Lgs. n. 507/1993)*

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 29, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti una **soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.**
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1 **una soprattassa pari al 20%** dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi **sono ridotte ad un quarto** se la dichiarazione è prodotta od il pagamento viene eseguito **non oltre trenta giorni** dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero **alla metà** se il pagamento viene eseguito **entro sessanta giorni** dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura di legge per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui

detti importi sono divenuti esigibili, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

### *Art. 33*

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

*(Art. 24 D. Lgs. n. 507/1993)*

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi (Norme sulla depenalizzazione di reati amministrativi).
2. Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da **Euro 206,58 (Lire 399.994) a Euro 1.549,37 (Lire 2.999.998)** con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
3. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Il Comune, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 507/1993.
5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quel gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ad comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale.

## **CAPO VII° CONTENZIOSO**

### *Art. 34*

#### **GIURISDIZIONE TRIBUTARIA**

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.
3. In attesa dell'insediamento della Commissione Tributaria provinciale, i ricorsi sono presentati secondo le disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 638/1992.

### *Art. 35*

#### **PROCEDIMENTO**

1. Per la presentazione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

## **CAPO VIII°**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### *Art. 36*

#### **ACCERTAMENTI RETTIFICHE D'UFFICIO** **DI CUI AL D.P.R. n. 639/1972**

1. Il Comune può procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta dovuta vigente il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalità di cui all'art. 23 del predetto decreto.

#### *Art. 37*

#### **PUBBLICITA' ANNUALE INIZIATA NEL 1993**

1. La pubblicità annuale iniziata prima dell'anno 1993 o nel corso dello stesso, per la quale sia stata pagata l'imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno, è prorogata per l'anno 1994 e per quelli successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta dovuta annualmente secondo il presente regolamento e la relativa tariffa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 29.

#### *Art. 38*

#### **NORME FINALI**

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rinvia al D. Lgs. n. 507/1993.
2. A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, dello Statuto comunale, è abrogato il precedente regolamento adottato con deliberazione n. 84 dd. 2.11.1984.

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 24.11.1994, con deliberazione n. 35.  
Modificato dal Consiglio Comunale in seduta del 18.02.2002, con deliberazione n. 08.

f.to IL SINDACO  
(dr. Daniele Baldo)

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dr. Michele Nulli)

=====

=====  
Pubblicato all'Albo comunale a termini dell'art. 100 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R 27.02.1995 n. 4/  
L, per dieci giorni consecutivi dal 25.02.2002 al 07.03.2002.

Aldeno, addì 08.03.2002.

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dr. Michele Nulli)

=====

=====  
Pubblicato per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'Albo comunale depositato nella Segreteria comunale dal 11.03.2002 al 26.03.2002 (art. 4, ultimo comma dello Statuto).

Divenuto esecutivo il 27.03.2002

Aldeno, addì 27.03.2002

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dr. Michele Nulli)

=====

==